TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 31

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, 6° 7° o 8° comma e 37, 4° comma; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 4, modif

Vincoli di servizio annuale per i sottocapi e comuni di leva.

I sottocapi ed i comuni di leva delle categorie marinai (specialita' nocchieri e palombari) e fuochisti possono, al termine della ferma, essere ammessi, a domanda, a rimanere in servizio con successivi vincoli della durata di un anno; i sottocapi e comuni di leva, di tutte le categorie, possono essere ammessi a rimanere in servizio, senza vincolo di ferma, per tempo indeterminato.

Nel primo caso fruiscono del trattamento di cui al successivo art. 39.

Il provvedimento consentito dal primo comma del presente articolo deve essere attuato nei limiti dei fondi assegnati dal bilancio, cosi' da evitare in modo assoluto, in conseguenza di esso, qualsiasi richiesta di maggiori assegnazioni.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 27 luglio 1933 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-31-t-u-21-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

agosto-1924-n-1525-art-8-6-7-o-8-comma-e-37-4-comma-r-d-l-3/versione/0